

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 147 del 9 maggio 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**PORRELLO – QUADRANA – DI BIASE – CANGEMI – BUSCHINI –
LEODORI - GIANNINI**

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI
VITALIZI”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV - I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.

concernente:

“Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi”


PORRELLO



QUADRANTI




DI BIASI



G. E. CANCEMI




Busecchini



LEODORI



GIANNI



RELAZIONE

Con la recente legge di bilancio (legge 145/2018), lo Stato ha imposto alle Regioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, di rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi spettanti a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 966, della citata legge di bilancio ha disposto che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi siano individuati con apposita Intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, in data 3 aprile 2019, ha sancito l'intesa tra il Governo e le Regioni approvando i seguenti criteri e parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi:

- la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
- la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non può superare la spesa che la Regione avrebbe sostenuto per l'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati sulla base della nota metodologica (di seguito denominata metodo contributivo secco) allegata all'Intesa, incrementata fino al 26% e comunque di un importo necessario a garantire che gli assegni vitalizi ricalcolati non siano inferiori a due volte il trattamento minimo INPS;
- sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali contributivi introdotti dalle Regioni per i consiglieri eletti nelle ultime legislature;
- le leggi attuative dell'Intesa devono essere approvate da ciascuna Regione entro il 30 aprile 2019 (termine prorogato al 30 maggio dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. decreto legge crescita);
- l'applicazione effettiva delle leggi regionali può essere differita di sei mesi per consentire alle Regioni di espletare gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della rideterminazione degli assegni vitalizi.

Particolare menzione merita il punto 2 dell'Intesa, il quale stabilisce che le Regioni possono, di comune accordo, approvare *“un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa”*. In attuazione del predetto punto dell'Intesa, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, sempre il 3 aprile 2019, un documento di indirizzo con cui sono state previste delle clausole di salvaguardia d'applicare in sede di rideterminazione degli assegni vitalizi al fine di tutelare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di tutela dell'affidamento. In particolare, la Conferenza delle Regioni ha stabilito che l'assegno vitalizio ricalcolato non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio spettante in base alla previgente normativa le aliquote stabilite da una apposita Tabella (riportata in allegato alla presente proposta). Le aliquote si applicano sulla base della quota differenziale tra l'assegno vitalizio spettante in base alla previgente normativa e l'assegno vitalizio derivante dal ricalcolo con il metodo contributivo secco. Qualora l'applicazione della predetta Tabella non consentisse il pieno rispetto del limite di spesa sopra indicato, la Regione è tenuta ad incrementare le aliquote di base sino al raggiungimento del risparmio di spesa.

Inoltre, a fronte della rideterminazione degli assegni vitalizi regionali, il medesimo documento di indirizzo, ha dato indicazione di procedere all'abrogazione, laddove previsti, dei divieti di cumulo che in alcune Regioni impedivano di cumulare più assegni vitalizi.

Inoltre, al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina delle clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni, la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, con l'ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile u.s., ha assunto uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa che le Regioni possono

utilizzare come riferimento nella stesura delle loro leggi regionali da approvare entro il 30 maggio 2019.

In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge regionale che si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'**articolo 1** definisce le finalità della proposta, precisando cosa si intende per "assegni vitalizi" e per "assegni vitalizi sospesi".

L'**articolo 2** perimetra l'ambito di applicazione della legge.

L'**articolo 3** sancisce la rideterminazione degli assegni vitalizi nel rispetto dei criteri e parametri stabiliti dell'Intesa e dal documento di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In particolare stabilisce:

- attraverso il rinvio alla Tabella allegata alla proposta stessa, le clausole di salvaguardia che vanno applicate nella rideterminazione degli assegni vitalizi, al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento (**comma 4**);
- una maggiorazione del 40% delle aliquote di base della predetta Tabella, qualora il titolare dell'assegno vitalizio goda di altro vitalizio da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione (**comma 5**);
- che l'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS (**comma 6**);
- che, qualora l'applicazione della Tabella (e delle eventuali maggiorazioni per i percettori di più vitalizi) non consenta di rispettare i limiti di spesa imposti dall'Intesa, le aliquote base sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge (**comma 7**);
- che nel caso in cui l'assegno vitalizio ricalcolato con il metodo contributivo secco sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato con le clausole di salvaguardia si applica il primo ricalcolo (**comma 8**).

L'**articolo 4** prevede la rivalutazione annuale degli assegni vitalizi rideterminati sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

L'**articolo 5** rimette al Presidente della Regione il compito di provvedere alle comunicazioni e agli altri adempimenti richiesti dalla normativa statale.

L'**articolo 6** dispone l'abrogazione, dal 1 dicembre 2019, dell'articolo 6 della l.r. 3/2018 relativo alla riduzione temporanea dei vitalizi regionali.

L'**articolo 7** precisa che dall'attuazione della presente legge non derivano ulteriori oneri per la finanza regionale.

L'**articolo 8** fissa il termine ordinario per l'entrata in vigore della legge (quindici giorni dalla sua pubblicazione) e al contempo differisce, sulla base dell'Intesa, gli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi al 1 dicembre 2019 al fine di consentire agli uffici di espletare gli adempimenti amministrativi preliminari alla rideterminazione degli assegni vitalizi.

Art. 1
(Finalità e definizioni)

1. La presente legge detta disposizioni per l'attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata "Intesa".

2. Ai fini della presente legge s'intende per:

- a) "assegni vitalizi" i trattamenti economici diretti, indiretti e di reversibilità, quali indennità differite spettanti, ai sensi della normativa regionale vigente pro-tempore, in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale ovvero agli aventi titolo in caso di decesso, di seguito denominati "titolari";
- b) per assegni vitalizi "sospesi" i trattamenti economici spettanti ai titolari che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa regionale vigente pro-tempore in attesa di poter essere erogati o ripristinati a seguito della cessazione dalla carica di deputato, senatore, di parlamentare europeo o di consigliere regionale.



Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi in corso di erogazione o da erogare, ivi inclusi quelli sospesi, considerando il loro importo lordo, senza tener conto, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 9, delle riduzioni temporanee di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3.
2. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i trattamenti previdenziali il cui ammontare è definito esclusivamente con il calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche.



Art. 3

(Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dalla nota metodologica allegata all'Intesa e dal presente articolo.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica allegata all'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. Fermo restando il limite di spesa di cui al punto 1, lettera c), dell'Intesa, l'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all' Allegato A alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio spettante in base alla previgente normativa e l'assegno vitalizio rideterminato.
5. Le aliquote di base di cui all'Allegato A sono incrementate del 40 per cento qualora il titolare dell'assegno vitalizio goda di altro vitalizio da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione. A tal fine i titolari di assegni vitalizi producono, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi.
6. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in erogazione antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
7. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati, al momento della decorrenza degli effetti della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui al punto 1, lettera c), dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A, così come eventualmente già maggiorate ai sensi del comma 5, sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
8. Qualora l'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 4, 5 e 7, si applica la rideterminazione più favorevole.
9. L'assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio in erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.



Art. 4
(Rivalutazione)

1. Gli assegni vitalizi rideterminati sono rivalutati annualmente a partire dal 1° gennaio 2020 sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).



Art. 5
(Comunicazioni)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non oltre il 14 giugno 2019, il Presidente della Regione provvede a dare corso agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 967, della l. 145/2018 in relazione alla comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.



Art. 6
(Abrogazione)

1. L'articolo 6 della l.r. 3/2018 è abrogato a decorrere dal 1 dicembre 2019.



Art. 7
(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



Art. 8

(Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di cui alla presente legge decorre nei suoi effetti dal 1 dicembre 2019.



ALLEGATO A

Tabella A

(approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 aprile 2019)

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,20%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27,00%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

